



Bruxelles, 15.6.2021
COM(2021) 309 final

2018/0228 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti
(UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2018) 438 final – 2018/0228 COD):	6 giugno 2018
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	19 settembre 2018
Data del parere del Comitato delle regioni:	10 ottobre 2018
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	17 aprile 2019
Data di trasmissione della proposta modificata:	9 giugno 2021
Data di adozione della posizione del Consiglio:	14 giugno 2021

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) è uno degli strumenti di finanziamento del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e ha l'obiettivo generale di sviluppare e modernizzare le reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale, nonché di agevolare la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'energia rinnovabile.

Nel settore dei trasporti, il CEF mira a contribuire al completamento della rete centrale transeuropea dei trasporti entro il 2030 e della rete globale entro il 2050. Il CEF sostiene inoltre la modernizzazione della rete TEN-T, e nello specifico la realizzazione di un'infrastruttura per i carburanti alternativi e la digitalizzazione dei trasporti. Infine attraverso il CEF saranno realizzati progetti di duplice uso civile-militare nel campo dei trasporti.

Per quanto riguarda il settore dell'energia, l'obiettivo principale consiste nel contribuire allo sviluppo delle reti energetiche transeuropee, nonché all'ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia e all'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale delle reti, agevolare la cooperazione transfrontaliera nel settore dell'energia rinnovabile e consentire la decarbonizzazione attraverso l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili.

Per quanto riguarda il settore digitale, il CEF si propone di contribuire alla realizzazione di sistemi 5G e di reti digitali sicure ad altissima capacità e a un aumento della resilienza e della

capacità delle reti dorsali digitali in linea con gli obiettivi europei di connettività digitale fissati per il 2025 e il 2030.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio in prima lettura, adottata il 14 giugno 2021, sostiene gli obiettivi principali della proposta della Commissione. Di seguito sono illustrate le principali modifiche introdotte rispetto alla proposta della Commissione.

Elementi di bilancio, tassi di cofinanziamento

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 2020 sono state introdotte nuove disposizioni relative a un sostegno specifico a titolo della rubrica 01 02, "Investimenti strategici europei", da destinare al completamento dei principali collegamenti ferroviari transfrontalieri mancanti tra i paesi beneficiari del Fondo di coesione. La Commissione può consentire a tali disposizioni.

La Commissione può accettare le disposizioni che indicano in maniera dettagliata la ripartizione della dotazione del Fondo di coesione e che fissano le date di validità di determinate soglie: 1) fino al 31 dicembre 2024, agli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, è inferiore al 60 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 è garantito il 70 % dell'importo da essi trasferito al CEF; 2) fino al 31 dicembre 2025, l'importo totale stanziato a sostegno di azioni in uno Stato membro beneficiario del Fondo di coesione non deve superare il 170 % della quota di tale Stato membro rispetto all'importo totale trasferito dal Fondo di coesione.

La Commissione può accogliere la modifica delle percentuali indicative di ripartizione della dotazione del Fondo di coesione, secondo cui l'85 % della dotazione sarà assegnato ad azioni relative a reti efficienti, interconnesse e multimodali e il 15 % alle azioni relative a una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura.

Una disposizione aggiuntiva nel settore dei trasporti fissa al 10 % la quota massima della dotazione generale destinabile ad operazioni di finanziamento misto. Un'ulteriore disposizione specifica che la dotazione del Fondo di coesione non deve essere utilizzata per finanziare operazioni di finanziamento misto. Tali disposizioni offrono margini di flessibilità e pertanto la Commissione può accettare le modifiche apportate.

È stata aggiunta una soglia per cui fino al 15 % del bilancio complessivo per il settore dell'energia è da destinare a progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile, con la possibilità di aumentare la quota fino al 20 %. La Commissione può accettare tale modifica.

È stata fissata una soglia che consente di destinare fino all'1 % del bilancio complessivo all'assistenza tecnica e amministrativa. La Commissione può accettare tale modifica.

Nel settore dei trasporti sono state apportate le seguenti modifiche relative ai tassi di cofinanziamento. Per quanto riguarda la dotazione generale, sono state incluse azioni di sostegno alle vie navigabili interne e all'interoperabilità ferroviaria, nonché azioni volte ad adeguare l'infrastruttura di trasporto ai fini dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione, con la possibilità di applicare tassi di cofinanziamento più elevati, fino al 50 %. Il tasso massimo di cofinanziamento per le azioni relative al completamento dei principali collegamenti ferroviari transfrontalieri mancanti tra gli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione è dell'85 %. Il tasso di cofinanziamento per i progetti a duplice uso civile e di difesa è stato fissato al 50 %. Il tasso massimo di cofinanziamento per la dotazione del Fondo di coesione non deve superare l'85 %. È stata prevista la possibilità di aumentare del 5 % il tasso di cofinanziamento applicabile ai progetti realizzati da strutture di gestione integrate, comprese le *joint venture*, sia per la dotazione generale sia per la dotazione del Fondo di coesione. Per quanto riguarda le azioni nelle regioni ultraperiferiche, il tasso massimo di cofinanziamento è stato aumentato fino al 70 % nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale e, per le azioni realizzate nell'ambito dei programmi di lavoro in materia di sinergie, il tasso di cofinanziamento può essere aumentato del 10 %. La Commissione può accettare tali modifiche.

Ammissibilità

Nel settore dei trasporti, l'ambito di ammissibilità delle azioni è stato ampliato. Nella rete centrale TEN-T sono stati inclusi i collegamenti con gli aeroporti. Nella rete globale TEN-T sono stati aggiunti i porti marittimi e interni, nonché componenti della rete globale situati in Stati membri che non condividono una frontiera terrestre con un altro Stato membro. La Commissione può accettare tali modifiche.

È stato aggiunto un articolo sull'adeguamento della rete TEN-T a un duplice uso, civile e militare, che stabilisce i requisiti di ammissibilità delle azioni che contribuiscono allo sviluppo di infrastrutture a duplice uso e che prevede l'adozione di un atto di esecuzione che specifichi i requisiti relativi all'infrastruttura a duplice uso. È stata introdotta una disposizione che consente alla Commissione di chiedere il trasferimento di eventuali fondi non impegnati dalla dotazione per la mobilità militare alla dotazione generale. La Commissione può accettare tali modifiche.

Sono state apportate modifiche agli elenchi indicativi dei corridoi della rete centrale di trasporto e dei collegamenti transfrontalieri della rete globale. La Commissione può accettare tali modifiche.

È stata introdotta una disposizione che stabilisce che le spese relative all'acquisto di terreni sono ammissibili al finanziamento a titolo della dotazione del Fondo di coesione solo se in linea con il regolamento recante le disposizioni comuni. La Commissione può accettare tale modifica.

È stata introdotta una nuova disposizione che prevede la possibilità di cofinanziare il meccanismo di finanziamento dell'energia rinnovabile dell'Unione. La Commissione può accettare tale modifica.

È stata inserita una nuova clausola sulla sicurezza informatica per il settore digitale. Tale clausola dispone che tutte le azioni previste nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti per il settore digitale, o parte di esse, nonché gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara possano, per motivi di sicurezza debitamente giustificati, essere rivolti esclusivamente a soggetti stabiliti, o che si ritiene siano stabiliti, in uno Stato membro e controllati direttamente

o indirettamente da uno Stato membro o da suoi cittadini. La Commissione può accogliere questa modifica.

Programmazione, sovvenzioni, gestione delle convenzioni di sovvenzione

È stata introdotta una nuova disposizione che prevede che i primi programmi di lavoro riguardino gli inviti a presentare proposte, i relativi temi e il bilancio indicativo per i primi tre anni, nonché un quadro prospettico per il restante periodo. La Commissione può accettare tale modifica.

Nel settore dell'energia è stata introdotta una disposizione relativa ai progetti di interesse comune e agli obiettivi specifici di interconnessione e di sincronizzazione dei sistemi elettrici con le reti dell'UE. La Commissione può accettare tale modifica.

La disposizione relativa all'accordo degli Stati membri rispetto alla presentazione di proposte è stata ulteriormente elaborata. È stata introdotta una nuova disposizione che consente di organizzare la procedura di selezione dei progetti in due fasi. L'elenco dei criteri di aggiudicazione di cui la Commissione deve tenere conto, nella misura del possibile, è stato esteso. È stato aggiunto un articolo relativo alla concessione del contributo finanziario dell'Unione che stabilisce che le decisioni di selezione devono essere adottate mediante atti di esecuzione e che impone ulteriori obblighi per l'attuazione delle convenzioni di sovvenzione. La Commissione può accettare tali modifiche.

Infine è stata mantenuta una disposizione che consente alle azioni cui è stato assegnato il marchio di eccellenza di beneficiare di un cofinanziamento a titolo del Fondo di coesione. La Commissione può consentire a tale disposizione.

4. CONCLUSIONI

In linea generale, l'accordo raggiunto preserva gli obiettivi della proposta iniziale della Commissione, mantenendo il livello di ambizione ma consentendo la flessibilità necessaria per l'attuazione del CEF. La Commissione accetta la posizione assunta dal Consiglio.

È stata concordata una dichiarazione comune del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sull'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa 2021-2027 (in allegato).

Allegato:

"Dichiarazione comune del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sull'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa 2021-2027"

Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 2020, il Consiglio e la Commissione ricordano che, nell'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa 2021-2027, della somma di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento CEF, un importo pari a 1 384 000 000 EUR (a prezzi 2018) sarà destinato al completamento dei principali collegamenti ferroviari transfrontalieri mancanti tra Stati membri ammissibili al finanziamento a titolo del Fondo di coesione."